

prescrizione dei rapporti di conto corrente bancario. Il ricalcolo dei rapporti deve quindi avere inizio dal 27 settembre 1995.

Alla luce di quanto sopra, il giudice rileva che i conteggi del Ctu da prendere in considerazione sono quelli di cui a pag. 39 in basso, che pongono in evidenza il nuovo saldo attico del cliente al 7 marzo 2001, così come ricalcolato previa depurazione degli interessi anatocistici, al tasso legale, senza CMS e senza spese di chiusura.

Ne consegue che la somma di euro 3.374,29 deve essere restituita dalla banca convenuta agli attori, maggiorata degli interessi moratori dal settembre 2005 (data della messa in mora) al saldo.

Quanto alle spese legali il giudice rileva che se è vero, per un verso, che l'accoglimento della domanda attorea riguarda solo una minima parte di quanto richiesto, cionondimeno tale effetto è derivato in buona parte dalle oscillazioni (giurisprudenziali e normative, ed ora all'attenzione del giudice costituzionale) in tema di prescrizione. Ciò porta a considerare comunque soccombente nella presente causa la banca convenuta, la quale va quindi condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo tenendo conto dei recenti interventi normativi. Vanno poste a definitivo carico della Banca anche le spese della Ctu.

P.Q.M.


Il Giudice di Milano, Dott. Paolo Guidi, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

- Condanna la banca Monte dei Paschi di Siena Spa, già Banca Agricola Mantovana spa, alla restituzione in favore della società attrice della somma di euro 3.374,29 maggiorata degli interessi moratori dal settembre 2005 al saldo.
- Condanna la banca convenuta a rimborsare a parte attrice ~~le~~ spese di giudizio, che si liquidano in euro 358,87 per spese ed euro 4000,00 per compensi da attività professionale, oltre Iva e Cpa.
- Pone definitivamente a carico della banca convenuta l'intero costo della cu.

Milano, l'13 febbraio 2012

**(c) Copyright Antares Srl**

Il Giudice  
dott. PAOLO GUIDI



TRIBUNALE DI MILANO  
PRESIDENZA CIVILE  
UFFICIO DEL GIUDICE DEL COCITO  
13 FEB. 2012  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Paola CAIARI